DIFESA

PEL SIGNIOR D. VINCENZO, E SORELLE COLOMBO

CONTRO

LA COMMISSIONE ECCLESIASTICA.

Nella Suprema Corte di Giustizia.

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.

1822.

Ecco per la seconda volta sotto diverso aspetto ad un novello esame di questa rispettabile suprema Corte la causa tra li sig. Colombo, e la commissione amministrativa di beni ecclesiastici. Grave, è senza dubbio l'argomento, che ora imprendasi a trattare, poichè versa sulla conoscenza della pubblica ragione, che determinò il Governo della occupazione militare a promulgare il Decreto del 1 settembre 1814 relativo ai beni de' soppressi monasteri. La G. C. civile nel derimere le controverisie de' contendenti ha lesa la giustizia. In tre gradi si può essa ledere, o male interpretando la legge, o male interpretando i fatti, o male applicando la prima ai secondi. Ed in questa triplice lesione è caduta la decisione. Una più che breve notizia di fatto farà conoscere le ragionevolezza de' mezzi proposti per farla annullare.

FATTO.

D. Paolo Bosurgi a' 5 ottombre del 1790 prese in fitto dall' abolita cassa *Sacra previa* l' approvazione della Regia Giunta di Catanzaro un fondo denominato Gallico di pertinenza del soppresso monastero di S. Nicola degli Strozzi, per anni 29, e per l' estaglio di annui ducati 281, 30. Fu espressamente convenuto di prorogarsi la durata di tale affitto per un'altro ventinovennio se si fosse migliorato il fondo.

Bosurgi vi aveva già fatte delle notabili migliorie quando con istrumento del 1801 cedè l' anzidetto affitto a favore del Sig. D. Giuseppe Colombo per il prezzo di ducati 1500. La cessione fù in piena regola, perchè interpellato a tempo utile il padrone diretto, da cui con reiterati atti fù riconosciuto il cessionario.

Ma nel 1805 volendosi ripristinare il sospeso monastero di S. Nicola, D. Giuseppe Colombo, per la sua sussistenza promise di ritrocedergli il testè indicato fondo quante volte Sua Maestà si fosse compiaciuta ordinare la riprestinazione. Il Re nostro signore dietro gli uniformi rapporti dell' Arcivescovo di Reggio, e del Reggio Assessore con suo Real dispaccio del dì 15 maggio del 1805 permise la reintegrazione

del monastero, ed ordinò all' Arcivescovo di menare ad effetto i mezzi proposti per la sua sussistenza, vale a dire la retrocessione del fondo promessa da Colombo.

In fatti in marzo del 1806 con pubblico istrumento fu quella realizzata mercè il prezzo di ducati 1600. Di questi ne furono pagati in conto ducati 600, prendendo dilazione per li rimanenti. In tal contratto però si convenne il seguente patto: » Che per qualunque caso, anche per disposizione del Principe » venisse detto monastero soppresso, o per qualunque altro motivo non sussistesse, s' intenda la presente cessione come non fatta, restituendosi il fondo al cedente con tutti i dritti, come attualmente » lo stà godendo. »

Avvenuta la soppressione del monastero gli eredi di D. Giuseppe Colombo convennero in giudizio il Regio Demanio che trovavasi in possesso del fondo, onde l'avesse rilasciato una coi frutti dal dì della soppressione per effetto del testè indicato patto: tant' ottennero con una sentenza contumaciale resa dal Tribunale Civile di Monteleone nel dì 20 aprile 1814.

Il Demanio si oppose sostenendo, che la cessione del 1801 era contro il voto della legge; poicchè

le istruzioni della cassa sacra proibivano il subaffitto, e quindi era caducato il fittuario da ogni dritto, e che il contratto del 1806, ed i patti in esso apposti non potevano avere effetto alcuno: perciò non solamente era a rivocarsi la contumaciale sentenza; ma dovevano eziandio i Sig. Colombo restituire i ducati 600, che già anticipatamente avevano ricevuti dal monastero.

Il Tribunale fece dritto alle opposizioni, ma per la restituzione dei ducati 600, riserbò al demanio il dritto di sperimentare le sue ragioni in altro giudizio.

Di questa sentenza i Sig. Colombo si appellarono nel dì 14 Giugno 1816. Dedussero primo che la decadenza dell' affitto non poteva essere efficace contro Bosurgi, perchè essendo questa una penale, doveva essere espressamente stipulata. In secondo luogo l' articolo 8.° delle istruzioni della cassa sacra, contenente appunto il divieto di subaffittare non era applicabile; poicchè il contratto del 1801 non conteneva un subaffitto, ma una semplice cessione, anzi una vera compra, e vendita; contratti questi ben diversi tra loro, ed in conseguenza non poteva essere compreso in quel divieto. E finalmente dedussero, che qualunque fussero state le ragioni del Demanio i ducati 1600 pagati a Bosurgi non dovevano lucrarsi

dal medesimo, e perciò dovrebbero restituirsi ai Sig. Colombo nel caso, che volesse conservare il fondo.

La fù Corte di Appello di Catanzaro, adottanti motivi della sentenza dei primi Giudici confermò la stessa.

Avverso una tal decisione vi fù ricorso per annullamento per parte del Sig. Colombo. La suprema Corte di Giustizia l'annullò adottando le seguenti considerazioni. » Considerando, che i patti fra le parti » sono esattamente da osservarsi, e che essendo stato il monastero di S. Nicola degli Strozzi reintegrato, poteva ben convenire con Colombo cessionario » di Bosurgi ciò che meglio credesse conducente ai » suoi interessi. Ed avendo convenuto, che ove nuo» vamente il detto monastero venisse a sopprimersi, » la cessione del fondo s'intendesse come non fatta, » e venissero ripristinati i dritti del cedente Colom» bo, questo patto deve avere la sua esecuzione, e » la sua osservanza; ed è perciò che Colombo deve » essere ripristinato nel possesso del fondo per anni » 29 cedutogli da Bosurgi, ed al medesimo dalla » cassa sacra. Quindi non poteva la Corte rigettare » la domanda di Colombo, ed ha violato il contratto. »

Fu quindi rinviata la causa ad un novello esame della G. C. civile di Napoli. Questa nel dì 16 Gen-

naro 1819 emise una decisione, la quale sebbene contumaciale fù nondimeno l'effetto della più seria occupazione, essendosi basate le più solide considerazioni: fu colla stessa prescritto eseguirsi la sentenza contumaciale dei primi Giudici, colla quale erasi ordinato al demanio il rilascio del fondo.

Con atto del dì 20 febbraro 1819 intimandosi il congedo dal fondo alla Commissione amministrativa dei beni ecclesiastici, questa produsse opposizione alla decisione contumaciale sul verbale dell'usciere.

Nel dì 24 dello stesso mese però l'amministrazione senza far mai alcuna menzione dell'atto precedente si oppose stragiudizialmente alla detta decisione, riserbandosi di aggiungere altri motivi allorchè l'avrebbe reiterata a' termini dell'art. 164 dell'abolito codice di rito. La reiterà seguì nel dì 5 marzo, cioè dopo dieci giorni, colla costituzione di patrocinatore. Per cui portata si la causa all'udienza di questa G. C. civile di Napoli, si domandò in punto di rito l'inammissibilità di siffatta opposizione; ed in merito la regittibilità, essendo contraria al fatto, ed al dritto.

Ma la G. C. civile con decisione resa nel dì 11 novembre 1814 fece dritto all'opposizione, e rivo-

cando la sua decisione contumaciale rigettò l' appello dei sig. Colombo prodotto nel dì 14 giugno del 1816 e non si versò, che su due soli motivi, cioè se era da riputarsi ammissibile la opposizione della commissione, e se fusse stato operativo il decreto del dì 1 settembre 1814 concernente la incamerazione dei beni dei soppressi monasteri: e finalmente sulla restituzione dei duc. 1000 nulla v' interloquì.

Di questa decisione si è prodotto un novello ricorso per annullamento dai sig. Colombo. Essi han dedotto, che coll' ammettersi l' opposizione della commessione si è violato l' art. 256 delle leggi di procedura civile non che il decreto del 1 settembre 1814. Per cui due quistioni si presentano all' esame della suprema corte di giustizia, per conoscersi quanto sieno fondati, proposti mezzi.

1. La opposizione prodotta nel dì 24 Febbraro 1819 dalla commissione amministrativa dei beni Ecclesiastici fù ò pèr nò estragiudiziale, e se debba riputarsi ammissibile?

2. Il decreto del primo settembre 1814 è applicabile alla specie?

PRIMO MEZZO DI ANNULLAMENTO.

La opposizione è estragiudiziale, ed inammisibile perchè prodotta fuori tempo.

Non è nuovo l'esempio nella giurisprudenza francese, che si può fare opposizione ad una sentenza contumaciale di parte direttamente con un atto a forma di citazione. Allora questa devesi riputare giudiziale purchè però contenghi i caratteri della citazione istessa, cioè che sia atto di usciere contenente enunciazione de' motivi, citazione all'altra parte a comparire nel termine stabilito dalla legge per sentirne la discussione, e finalmente la costituzione di Patrocinatore. Ma se fusse semplicemente un atto di usciere e vi mancasse la citazione a comparire, allora l'opposizione sarà estragiudiziale, ancorchè l'atto contenghi dei motivi, ed in tal caso è soggetta a reitera.

Nell'atto di opposizione de' 24 febbraro è vero, che si enunciano i motivi, e la costituzione di Patrocinatore, ma vi manca la citazione a comparire. Dunque non può riputarsi giudiziale, ma estragiudiziale e questo appunto distingue l'uno dall'altro. La

parte istessa non ebbe in mira, che di formare un atto di questa natura; ed in fatti vi si rimarca l'espressa riserva di reiterarlo ai termini dell' art. 162 dell' abolito Codice di rito. Così l'ha caratterizzato nel reiterarlo coll' atto del dì 5 Marzo; e finalmente così l'ha chiamato con un altro atto del dì 7 Luglio dello stesso anno. Dunque per tutti i principj l'atto del 24 Febbraro deve riputarsi estragiudiziale per effetto della sua formola, e per effetto della volontà della parte istessa perchè *in judicio quasi contrahitur.* Ciò posto vediamo se possa riputarsi ammisibile.

Nell'art. 256 della procedura civile si prescrive l'obbligo all' opponente di reiterare la opposizione con atto importante Costituzione di Patrocinatore entro giorni otto, passato questo termine l' opposizione fatta non ha alcuno effetto; n' è più ammissibile, e l'esecuzione è continuata senza che siavi bisogno di essere nuovamente ordinata.

Ora la reitera seguì nel giorno 5 Marzo. Dunque fu fatta dieci giorni dopo, ed ecco fuori tempo, e conseguentemente l' opposizione del giorno 24 Febbraro come priva di effetto non poteva più ammettersi.

Ma si dice la reitera è in regola perchè l' opponente deve godere il beneficio dei meriametri, oltre

che il giorno della intima, e quello della scadenza non debba computarsi.

In quanto al beneficio de' meriamatri è da osservarsi, che nel reiterarsi le opposizioni non si possono, nè debbansi attendere le distanze, nè si aggiungono mai giorni in ragione di uno per ogni tre miriametri: la speditezza del giudizio tanto esige secondo lo spirito della procedura. Nè vale l' opporre, che si correrebbe rischio di non giugnere in tempo la reitera per la distanza di qualche lontana Provincia, poichè la legge istessa ha riparato ad un tale inconveniente. Coll'art. 256 del codice di rito è prescritto, che basti far menzione anche sopra luogo della precedente opposizione estragiudiziale, che sarà adempito alla reitera con la costituzione di Patrocinatore.

In quanto alla regola poi di non computarsi i due giorni dell' intima, e della scadenza prescritti dall' art. 166 del Codice di rito, ha luogo com' è noto, nelle sole citazioni, nelle quali i termini son generali, e non son ristretti dal momento, a momento - Ma se l' art. 256 della procedura prescrive rigorosamente l' atto di reiterazione da Patrocinatore, a Patrocinatore entro *otto giorni*, i termini in tal caso non possono ampliarsi, e la regola generale soffre la eccezione del caso particolare. Ciò equivale a quella

distinzione, che si faceva sulla vecchia procedura, ove nelle intimazioni ordinarie principiavano a correre i fatali dal giorno seguente giuridico, mentre nell' esecuzioni l' *ostendatur* importava i fatali da momento, a momento.

Ora la G. C. civile ha considerato come un atto giudiziale quello del giorno 24 Febbraro perchè fatto a forma di citazione: ma se vi manca uno de' caratteri essenseuziali per dirsi tale, cioè il termine a comparire, se la sua formola corrisponde a quella, che la legge gli attribuisce per essere estragiudiziale; se la parte istessa in termini non equivoci ha espresso in varj atti di aver voluto formare un atto di questa fatta; dunque lo ha snaturato. Ha considerato di vantaggio l'atto del giorno 5 Marzo non come reitera, ma come un atto di aggiunzione de' motivi. Ma la sna forma, e dicitura istessa dimostra ineluttabilmente il contrario. Infatti vi si rimarcano queste parole *avendosi prodotte opposizioni in Regio con atto del giorno 24 Febbrajo oggi la rinnova col presente atto. . . .* Che altro si richiedeva per dirsi un atto di reitera? A prescindere da ciò per riputarsi come un atto di aggiunzione di motivi doveva farsi da Patrocinatore a Patrocinatore. Il dirsi poi, trattandosi di reitera il beneficio de' meriametri è negato nel solo caso, in cui

sia incorsa la contumacia di Patrocinatore - la Corte è caduta in un equivoco. Poichè a prescindere che i termini di rigore degli otto giorni sono dettati dalla legge senza distinzione; il modo di opporsi stragiudizialmente alle sentenze compete alla parte, e non al Patrocinatore. Dunque la distinzione ammessa dalla G. C. civile non ha verun appoggio.

E per ciò avendo dichiarato ammisibile l' opposizione del dì 24 Febbraro reiterata dopo dieci giorni ha violato il citato art. 256 delle leggi di procedura civile.

SECONDO MEZZO.

Il Decreto del 1 Settembre 1814 non è applicabile.

Col citato decreto ordinò, che i beni donati in favore di corpi morali ecclesiastici con patto di riversione, s' intendeano acquistati allo Stato.

Lo scopo di questa determinazione è ragionevolmente il soggetto delle nostre osservazioni; giacchè di quali beni, mai ha inteso il Decreto, di que' che avessero un principio gratuito, o oneroso? Rapidamente esaminaremo.

L' uomo arbitro delle sue facoltà, e delle sue forze si rese possessor della proprietà portatile, e della proprietà permanente, ed arrogandosi una piena libertà nell' esercizio del suo dominio, lo ritenne, lo addicò, lo dispose, lo trasferì a chi più gli piacque. La licenza di render comune il possesso de' propj beni, come appartenne ad un proprietario, così appartenne a tutti. Ma quando l' uno volle comunicare il suo possesso a fin di partecipare al possesso dell' altro, allora i dritti isolati non ebbero forza commutativa, senza l' interposizione di un patto, ne il patto ebbe forza obbligatoria, senza una positiva formola, che riducesse a coerenza le intenzioni, prima di ridurre a promiscuità, o le opere o le sostanze rispettive. La base dunque della società fu la determinata volontà dei patteggianti.

Tre condizioni costituiscono questa promiscuità: l' innocenza del principio: la buona fede de' mezzi; e la necessità del termine. Il principio o tutt' altro che l' origine questa influisce all' attività degli associati, quello determina l' azion della società: l' una può trovarsi contaminata da' vizj, l' altro dev' esser illibato da ogni disordine, che minacci la propria esistenza, e 'l ben comune. I mezzi sono la diligenza, la sobrietà, la vigilanza, e la distribuzion propor-

zionale degli utili, e de' discapiti, con quella esattezza, e lealtà, che esige la più stretta unione. Il termine è la volontaria, o la necessaria intermissione delle forze motrici: volontaria, quando vien dal fatto dell' uomo, necessaria, quando vien dal fatto della natura. Ecco la teoria della società in genere, che applicandola al patto della istituzione civile, ne rettifica gli elementi, e ne definisce i risultamenti.

Uomini di pari attività, e di tempra non dissimile, si trovarono ugualmente concordi a goderne il possesso, e per quanto pacifici stati fossero i consigli della ragione, un impasto di pregiudizj, e di debolezze umane aprì l' adito alla discordia, e spianò le vie della prepotenza. La sorte equivoca della guerra, e l' orror dell' eccidio comune per sospirare il termine delle ostilità, e la diffidenza reciproca fra le forze ostili rese necessaria l' interposizione del più giusto, e del men parziale fra gl'individui della umana famiglia, cui si comunicò un' autorità, che assicura l' armonia domestica, servì di modello alle successive istituzioni.

Il dominio fu dunque il mallevadore della società.

L' ingenito amor di esistere, e di bene esistere suggerì l' espediente sussidiario della occupazion dei

beni, e segnò i confini del mio e del tuo per custodire privativamente il possesso.

La ragion preesistente, richiamando gli sparsi membri della umana famiglia all' unità di un culto; eccitò quel sentimento benevolo, che anima il consorzio della vita sociale, ma non determinò le condizioni sotto le quali doveano aggregarsi in un corpo morale le forze individue, e per conseguenza non diè pubblica sanzione alla vita civile. La ragione conseguente su quella, che riducendo ad equilibrio l' amor proprio, è l' amor sociale, condusse gli uomini all' ara del ben comune, per giurar le condizioni di un patto solenne che tutto soggettasse ad un' autorità pubblica, per dar più consistenza alla libertà privata, che riducesse la proprietà reale sotto un eminente dominio, per assicurarne il particolar possesso; che scomponesse l' uguaglianza della natura, per ricomporla coll' acquisto della ragione. Per obbligare una illega moltitudine a realizzar cogli effetti l' intenzione immutabile di questo atto primordiale, convenne prima d' ogn' altro richiamar le forze individue nella dipendenza d' una forza imperante, e perchè l' esser derivativo dalla general convenzione, non poteva reggere se le volontà particolari non avessero immediatamente ubidito alla volontà collettiva, fu mestiere che

questa costringesse il ribaldo ad esser uomo, per esser cittadino, e 'l cittadino ad esser giusto per esser sul libero esercizio de' suoi diritti a secondo delle leggi. Le leggi adunque debbon tendere ad un oggetto particolare: la miglior maniera di esistere delle forze aggregate, e questo è il prodotto di due movimenti compatibili, uno diretto alla pubblica salvezza, l' altro all' indennità privata. Quindi qualunque impulsione divergente alterasse quest' armonia civile, annunzierebbe l' imminente rovina della macchina politica.

È perciò il decreto del 1814 non poteva riguardare i contratti onerosi, che già trasfusi avevano un diritto di pieno dominio nato, e consumato nei contraenti. Prendiamolo ad esaminar più da vicino, e sarà ineluttabile qusta verità. Quel decreto è relativo alle penali imposte dagli autori delle largizioni a vantaggio dei luoghi Pii, per inadempimento di condizioni apposte da' donatori; condizioni, che costituivano sospension di dominio pieno. La soluzione di tai penali era propria dell' alto Governo; non però riguardar poteva una rifiuta traslativa, come quella di Colombo, al Monastero, per la quale si riserbò il ritorno del fondo in caso di soppressione.

Se diversamente potesse interpetrasi il Decreto, s'incorrerebbe nella orribile retroattività, che distrug-

ge il fondamento di qualunque legislazione, e precisamente di quella, che dalla Francia istessa ci venne somministrata.

Legganisi l' espressioni del decreto, e si rileverà chiaro, che parlò delle largizioni per atti tra vivi, e di ultima volontà fatte da' Fedeli a luoghi Pii. Di fatti nell' articolo I. della dispositiva del decreto dicesi, che son dichiarati immuni dal dritto di ritorno i beni *disposti* a favore de' Monasteri. Ciò non è irregolare, poichè fra i pubblicisti è stabilito, che le disposizioni qualsivogliano, si possano per casi straordinarj, o urgenti commutare, o variare dal Sovrano.

Ma non così certamente sarà del pari per i contratti, la cui santità non ha sognato mai di distruggere qualunque Governo regolare. Il Sovrano sarà padrone di pretendere tutti i fondi de' corpi morali; ma senza però metter nel nulla li dritti de' privati, i quali hanno in buona fede convenuto su i loro beni, senza mai timore, che un Governo possa attentare i loro contratti, e le riserbe scrittevi.

La ragion del decreto 1814 si è l' efimero vantaggio pubblico, dicendosi, che tai beni servivano per le opere di pubblica pietà. Or questo, se pur fosse verificato l' esposto, sarebbe un pubblico van-

taggio, ma non un pubblico dritto. È un assioma, stabilito da quegl' istessi pubblicisti, non esclusi (oltre il Grozio) il Barbeirach, il Mably, che quando vengono in collisione un vantaggio pubblico, ed un privato, il secondo debba sagrificarsi al primo; e così del pari ove collidansi un dritto pubblico, ed il dritto privato: ma che non è mai sostenibile il far cedere il dritto del privato al solo pubblico vantaggio.

Appunto questo è il caso in quistione; poichè una stipulazione onorosa sosseguì il Colombo nel 1806. Egli fè non largizione, ma semplice contratto di cessione sotto quella condizione, che trasse di fatto da' beni del Monastero il fondo Gallico, nel momento medesimo della soppressione: cosicchè da quel punto non ne fece più parte. Come potea dunque polverizzarsi col decreto quel contratto, spogliando Colombo di quel fondo, che nell' epoca del decreto istesso era già passato nel di lui dominio, e gliene mancava il solo possesso materiale?

Che se per avventura potesse il decreto istesso interpetrarsi per retroattivo, e distruttivo de' contratti già consumati; e che se distrugge ogni sano principio di pubblico dritto, e di ben fondata legislazione, non che la stessa buona fede, e la sicurezza de' dritti de' Cittadini; non sarà mai sostenibile da un

Magistrato sagace, il quale corrispondendo alle vedute dell' attuale regolare Governo, non potrà mai immaginare, che l' attual legittimo Sovrano renda osservabile una sì criminosa disposizione riprovata da ogni principio di Giustizia attributrice.

Ma ove mai ci trasportiamo nel riscaldamento eccitato dalla ingiustizia del decreto! ove per avventura potesse interpetrarsi nel capzioso senso, che la contro parte pretende, per renderlo adattabile al caso presente; quella disposizione, qualunque essa sia, non riguarda la circostanza in quistione.

In generale nel 1814 il Governo ritrovò de' fondi presso de' luoghi Pii soppressi già incamerati, attaccati da condizioni, che avrebbero potuto far ritornare agli antichi padroni i beni in disputa: credette di annullar quelle, sciogliendo questi dall' inceppamento in cui erano. Ma di quali condizioni di grazia parlò? certamente delle esistenti, anche all' epoca della seguita incamerazione.

In compruova di questa verità ecco i termini del decreto che trascriviamo.

» Considerando che varie proprietà di Monasteri
» delle quali è seguita l' aggregaziono a' beni dello
» stato *trovansi sottomesse a condizioni*, *onde i par-*

ticolari potrebbero desumere il dritto di riversione alle loro famiglie.

» Considerando, che queste domande rendereb-
» berò elusorie le disposizioni fondamentali delle indi-
» cate Leggi; Abbiamo decretato, e decretiamo quan-
» to siegue.

» Art. 1. Tutti i beni corporei *DISPOSTI* sotto
» qualunque condizione a favore de' Monasteri di or-
» dini soppressi ò ridotti, sono dichiarati irrevocabil-
» mente acquistati allo stato, ed immuni da qualsi-
» voglia dritto di ritorno etc.

Ora il nostro caso è del tutto diverso, perocchè il patto di retrocessione colpì il fondo per farlo ritornare a Colombo nel momento medesimo, in cui il Governo immaginò la soppressione; di modocchè, allora quando il Monastero fu soppresso, la condizion risolutiva, che formava la essenza del patto, non solo non fè passaggio col fondo presso al Demanio, ma operò per contrario la inesistenza morale del fondo medesimo presso del soppresso Monastero. In quel punto dunque il Demanio non rinvenne presso di quel Pio luogo, per effetto del patto, quel podere, che ha ritenuto senza titolo, e che ora con cavilli, e sofismi la Commissione Amministrativa de' beni Chiesastici

vorrebbe garentire, animando un fantoma, e cercando di ridurre a titolo chiaro il più fraudolente possesso!

È dimostrato dunque, che il Decreto in quistione non può applicarsi alla specie. Questa istessa suprema corte di Giustizia colla sua decisione del giorno 13 Dicembre 1819 ne avvalora la dimostrazione; da poichè decise per la efficacia del patto, conseguentemente il rilascio del fondo. Consiglieri tanti rispettabili, ai quali era nota quella disposizione di legge non avrebbero certamente emessa una tal decisione, degna veramente della loro religiosità, e giustizia.

CONCHIUSIONE.

Si è dimostrato, che la opposizione del giorno 24 Febbraro fu estragiudiziale, è perchè reiterata fuori tempo era inammissibile.

Si è provato all' evidenza, che il contrattto del 1806 fu con tutti i suoi patti garentito dall' alto potere in piena regola: si è assodato il principio, che il Decreto del 1814 non riguardò il caso in quistione. Avendo perciò la G. C. civile deciso essere ammisibile l' opposizione della commissione Ecclesiastica benchè reiterato dopo otto giorni; e che il decreto testè indicato fosse del tutto applicabile al contratto di cui è controversia, la sua decisione offende i diritti de' contendenti perchè non bene interpretata ed applicata la legge al fatto. È può esitarsi ora, che una decisione di simil fatta non venghi annullata da questa rispettabile suprema corte? No: il dubbio n'è incompatibile.

Domenico Pollastrelli.